

**CONVEGNO ASSALZOO**  
**Bologna, 3 maggio 2017**

---

# Applicazione della legge «Campolibero» nel settore mangimistico. Il d. lgs. n. 26/2017

Dott. Fabio Fiorbianco

Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari – ICQRF



## Attività di controllo dell'ICQRF nel settore mangimistico – anno 2016

---

<b>Controlli (n.)</b>	1.399
<b>Operatori controllati (n.)</b>	1.214
<b>Operatori irregolari (%)</b>	17,5
<b>Prodotti controllati (n.)</b>	2.267
<b>Prodotti irregolari (%)</b>	10,1
<b>Campioni analizzati (n.)</b>	1.120
<b>Campioni irregolari (%)</b>	20,4

## Risultati operativi – anno 2016

---

<b>Notizie di reato (n.)</b>	8
<b>Contestazioni amministrative (n.)</b>	238
<b>Sequestri (n.)</b>	15
<b>Quantità prodotti sequestrati (t.)</b>	46
<b>Valore dei sequestri (€)</b>	17.148
<b>Diffide (n.)</b>	31
<i>di cui non ottemperate</i>	<i>1</i>

# LA DIFFIDA



## LA DIFFIDA

**Articolo 1, comma 3 del D.L. n. 91/2014,  
convertito con modificazioni nella legge n. 116/2014**

- nota ICQRF prot. n. 1148 del 2 luglio 2014;
- nota ICQRF prot. n. 1377 del 21 agosto 2014;

# LA DIFFIDA

---



## IL DISPOSITIVO

**Articolo 1, comma 3.** Per le violazioni alle norme **in materia agroalimentare**, **per le quali è prevista l'applicazione della sola sanzione amministrativa pecuniaria**, l'organo di controllo incaricato, nel caso in cui accerta **per la prima volta l'esistenza di violazioni sanabili**, diffida l'interessato ad adempiere alle prescrizioni violate entro il termine di **venti giorni** dalla data di ricezione dell'atto di diffida e ad elidere **le conseguenze dannose o pericolose** dell'illecito amministrativo. Per violazioni sanabili si intendono **errori e omissioni formali** che comportano una mera operazione di **regolarizzazione**, ovvero violazioni le cui conseguenze dannose o pericolose sono eliminabili. In caso di **mancata ottemperanza** alle prescrizioni contenute nella diffida di cui al presente comma entro il termine indicato, l'organo di controllo procede ad effettuare la contestazione, ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In tale ipotesi **è esclusa** l'applicazione dell'articolo 16 della citata legge n. 689/81.

# LA DIFFIDA



## ALCUNI CHIARIMENTI

- 1) la diffida si applica qualora si accerti **per la prima volta** una **violazione sanabile**;
- 2) ai fini dell'individuazione della "**prima volta**", occorre fare riferimento alla violazione della medesima disposizione (RUCI);
- 3) le violazioni di disposizioni diverse dovranno essere oggetto di **autonoma** diffida se ognuna di esse risulta accertata per la prima volta;

# LA DIFFIDA



## ALCUNI CHIARIMENTI

4) qualora si dovessero accertare **successive violazioni** alla fattispecie già oggetto di diffida, le stesse dovranno essere contestate **non** essendo **più diffidabili**;

5) si ritiene che la **preclusione all'applicazione di un nuova diffida** per la medesima violazione è comunque limitata all'accertamento **infraquinquennale** delle stesse.

# LA DIFFIDA



## ALCUNI CHIARIMENTI

Per “violazioni sanabili” si intendono **errori e omissioni formali** che comportano una mera operazione di **regolarizzazione**, ovvero violazioni le cui conseguenze dannose o pericolose sono **eliminabili**.

E' necessaria un'attenta valutazione che dovrà essere fatta caso per caso, con riguardo alle circostanze che caratterizzano il fatto illecito accertato e soprattutto all'effettiva possibilità di regolarizzare l'infrazione commessa o di eliminare le conseguenze dell'illecito.

# LA DIFFIDA



## ALCUNI CHIARIMENTI

La violazione **non è sanabile** qualora il prodotto, sia pure in parte, **è già stato venduto** al consumatore finale:



**in tal caso non è più possibile eliminare le conseguenze dannose**



# LA DIFFIDA



## ALCUNI CHIARIMENTI

Nel caso di verifica ispettiva presso un esercizio commerciale si possono verificare **2 casi**:



# LA DIFFIDA



## ALCUNI CHIARIMENTI

**1° caso**: il prodotto irregolare **è stato venduto** al consumatore finale, anche solo in parte:



**la violazione non è sanabile!**



diffida



contestazione



sequestro amministrativo





# LA DIFFIDA



## ALCUNI CHIARIMENTI

**2° caso:** il prodotto irregolare è stato posto in vendita, ma **non è stato ancora venduto** al consumatore finale, nemmeno in parte:



la violazione è sanabile!

**si** diffida

**no** contestazione

**si** sequestro amministrativo





# LA DIFFIDA



## Esempio di diffida applicata nel settore mangimistico (sanata)

- **Tipologia di mangime accertato:** *Mangime composto complementare per vacche da latte*
- **Norma violata:** *Legge n. 281 del 15/2/1963, art. 22, c.3 (vecchia legge di riferimento)*
- **Violazione accertata:** *vendita, commercializzazione, preparazione per conto terzi o per la distribuzione per il consumo di sostanze vietate o di prodotti con dichiarazioni, indicazioni e denominazioni tali da trarre in inganno sulla composizione, specie e natura della merce*
- **Sanzione amministrativa pecuniaria prevista:** *da euro 20.000 a euro 66.000*

# IL PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA

---

## LA NORMA GENERALE (Articolo 16 della legge n. 689/81)

*«E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla **terza parte del massimo** della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al **doppio** del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di **sessanta giorni** dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione».*

# IL PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA

---

## **LA NORMA SPECIALE (Articolo 1, comma 4 della legge n. 116/2014)**

*«PER LE VIOLAZIONI ALLE NORME **IN MATERIA AGROALIMENTARE**, PER LE QUALI È PREVISTA L'APPLICAZIONE DELLA SOLA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA, SE GIÀ CONSENTITO IL PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA, LA SOMMA, DETERMINATA AI SENSI DELL'ART. 16, 1° COMMA DELLA LEGGE N. 689/81, **E' RIDOTTA DEL 30% SE IL PAGAMENTO E' EFFETTUATO ENTRO 5 GIORNI** DALLA CONTESTAZIONE O DALLA NOTIFICAZIONE. LA DISPOSIZIONE DI CUI AL PRIMO PERIODO SI APPLICA ANCHE ALLE VIOLAZIONI CONTESTATE **ANTERIORMENTE** ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE DECRETO, PURCHÉ L'INTERESSATO EFFETTUÌ IL PAGAMENTO E TRASMETTA LA RELATIVA QUIETANZA ENTRO **30 GIORNI** DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE DI CONVERSIONE DEL PRESENTE DECRETO ALL'AUTORITÀ COMPETENTE, DI CUI ALL'ART. 17 DELLA LEGGE N. 689/81 ED ALL'ORGANO CHE HA ACCERTATO LA VIOLAZIONE».*

# IL PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA

---

## I PRESUPPOSTI

- ✓ deve essere prevista l'irrogazione della sola sanzione amministrativa pecuniaria;
- ✓ deve essere consentito dalla legge il pagamento in misura ridotta della sanzione ai sensi dell'art. 16 della legge n. 689/81.

## LA RIDUZIONE

- ✓ 30% dell'importo già ridotto ai sensi dell'art. 16 della legge n. 689/81

## IL TERMINE

- ✓ 5 giorni dalla contestazione o dalla notifica della contestazione

# IL PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA

---

## ATTENZIONE

Il pagamento in misura ridotta **non** trova applicazione nel caso in cui l'operatore, entro il termine di 20 giorni previsto dalla legge n. 116/2014, non abbia ottemperato alle prescrizioni impartite con il verbale di diffida. In tal caso, una volta redatta e notificata la contestazione della violazione, l'operatore dovrà attendere che l'autorità competente emani il provvedimento sanzionatorio. **Di contro**, l'operatore può chiedere la disapplicazione della diffida e la contestazione dell'illecito: in tal caso si ritiene che sussista pienamente la facoltà prevista dall'art. 16 della legge n. 689/81 (**pagamento in misura ridotta**) e quella di cui all'art. 1, comma 4 della legge n. 116/2014 (**pagamento con ulteriore riduzione del 30%**).

**GRAZIE  
PER L'ATTENZIONE**



Dott. Fabio Fiorbianco – Dirigente Ufficio VICO 2

ICQRF – MIPAAF

Via Quintino Sella n. 42 – 00187 ROMA

telefono 06/4665.6717; mail [f.fiorbianco@politicheagricole.it](mailto:f.fiorbianco@politicheagricole.it)